

Allegato "B" al repertorio n. 5104/3133

S T A T U T O

Art. 1 - DENOMINAZIONE -

È costituita una società a responsabilità limitata denominata
"Consortium for Genomic Technologies SOCIETÀ BENEFIT SRL" o in
forma abbreviata **"COGENTECH SOCIETÀ BENEFIT SRL"**.

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE -

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- lo svolgimento, in conto proprio e di terzi, di attività di ricerca e sviluppo nell'ambito della medicina e della diagnostica molecolare allo scopo di sviluppare nuovi test diagnostici nel campo della medicina umana, in particolare in oncologia e nelle patologie associate all'invecchiamento, ed anche in ambito veterinario e agro-alimentare;
- la registrazione, l'acquisto e la vendita di brevetti, licenze, marchi e concessioni afferenti l'attività sociale;
- la gestione delle attività di servizio e di supporto tecnico alla ricerca, attraverso la promozione, la gestione e il coordinamento di piattaforme tecnologiche proprie del settore biomedico e informatico;
- la fornitura al socio e a terzi di servizi ed accesso a beni, macchinari e strutture in relazione all'attività di cui al punto che precede.

In particolare, e non in forma esclusiva, la società si occupa di:

1. attività di ricerca e sviluppo, sia in proprio che per terzi, nel settore della medicina e della diagnostica molecolare allo scopo di sviluppare nuovi processi, nuove procedure, nuove metodologie, nuovi test e nuovi dispositivi diagnostici nell'area della salute umana, con particolare attenzione all'oncologia ed alle patologie associate all'invecchiamento. tali attività potranno esplicarsi anche in ambito veterinario e agro-alimentare;

2. attività di ricerca e sviluppo per progetti finanziati da agevolazioni pubbliche (quali - a titolo non esclusivo- fondi comunitari, nazionali e regionali) o private (quali fondazioni bancarie, ecc.) anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati;

3. attività di valorizzazione e sfruttamento industriale e commerciale della proprietà intellettuale e del know how sviluppati nei settori sopra descritti e dei risultati conseguiti, mediante deposito di brevetti, copyright e altri mezzi di tutela giuridica e successive attività di commercializzazione mediante servizio diretto a favore dei clienti, vendita a terzi o licenze;

4. sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di know-how, copyright e brevetti acquistati da terzi o acquisiti in licenza d'uso;

5. sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di sistemi informatici, tecnologie, testi, disegni, marchi, prodotti

dell'ingegno, sviluppati direttamente, anche mediante accordi con terzi;

6. attività di consulenza scientifica e di assistenza tecnica, a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, nelle aree descritte sub 1;

7. attività di progettazione, produzione e commercializzazione di tests diagnostici, dispositivi, kits e soluzioni tecnologiche innovative nelle aree descritte sub 1, comprese le funzioni di implementazione e personalizzazione;

8. attività di progettazione, produzione e commercializzazione di servizi basati su banche dati cellulari o di campioni biologici nelle aree descritte sub 1, comprese le funzioni di implementazione e personalizzazione;

9. studio, progettazione, sviluppo di nuove tecniche di gestione di stabulari, sia per conto proprio che di terzi;

10. progettazione, sviluppo e gestione di banche dati e archivi informatici strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati medici tecnico-scientifici, anche con tecniche di "data warehouse" e "cloud", al fine di localizzare i dati, estrarli, trasformarli e utilizzarli ad uso scientifico o commerciale o per erogare servizi specialistici a favore di terzi (quali a titolo esemplificativo e non esclusivo) il "datamining" e l'"information retrieval";

11. esecuzione di servizi tecnico-scientifici e/o di forniture

specialistiche per commesse (pubbliche o private) nell'area della salute umana, della veterinaria o dell'alimentazione;

12. gestione delle attività di servizio e di supporto tecnico alla ricerca, attraverso la promozione, la gestione e il coordinamento di piattaforme tecnologiche proprie del settore biomedico;

13. fornitura al socio e a terzi di servizi ed accesso a beni, macchinari e strutture in relazione ad attività nell'area del settore biomedico ed informatico;

14. gestione di tutte le conseguenti e correlate attività di supporto (organizzative, di trasporto, di magazzinaggio ed archiviazione, ecc.) necessarie ad assicurare i risultati attesi dai servizi erogati.

La Società potrà inoltre:

15. partecipare a associazioni, enti, istituzioni ed organizzazioni con scopi simili o affini a quelli della società; la società potrà, ove lo ritenga opportuno, costituire o concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

16. partecipare a consorzi e/o reti di impresa con o senza personalità giuridica e ad altre forme di partenariato previste per l'esecuzione di attività di ricerca e sfruttamento dei risultati con agevolazioni pubbliche;

17. costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, di società di capitali, nonché acquisire partecipazioni in

altre società o persone giuridiche aventi oggetto analogo, connesso o affine al proprio;

18. organizzare corsi di formazione, anche in concorso con altre organizzazioni, per la creazione di figure professionali nell'area della salute, della veterinaria e del settore agro-alimentare da inserire nel mercato o all'interno dell'attività della società, per la riqualificazione di figure professionali e per l'aggiornamento tecnico scientifico di ricercatori, professionisti e specialisti;

19. compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi incluse operazioni commerciali, industriali e immobiliari;

20. svolgere, purché in modo non prevalente, tutte le operazioni finanziarie volte al raggiungimento dell'oggetto sociale, includendo a titolo esemplificativo e non esclusivo la concessione di garanzie personali e reali anche per debiti di terzi, la raccolta di fondi tramite il crowdfunding, l'emissione di stock options.

Art. 3 - SEDE -

La Società ha sede nel Comune di Milano.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune e di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, unità locali sia in Italia che all'estero ai sensi di legge; spetta invece all'Assem-

blea decidere il trasferimento della sede in altro Comune.

Art. 4 - DOMICILIO SOCI -

Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

I Soci sono, altresì, obbligati a fornire alla società indirizzo di posta elettronica e numero di telefax, per ogni comunicazione che possa avvenire anche con questi mezzi.

Art. 5 - DURATA -

La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) e può essere prorogata o sciolta anticipatamente secondo le modalità di legge.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE -

Il capitale sociale ammonta ad euro 1.100.000,00 (unmilione centomila), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 cod. civ.

Art. 7 - OPERAZIONI SUL CAPITALE -

Nel rispetto della normativa inderogabile, il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti diversi dal denaro, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ. l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può es-

sere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, II comma, cod. civ.

Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, II comma, cod. civ., in mancanza di offerte per l'acquisto la partecipazione al capitale sociale di titolarità del Socio moroso non può essere venduta all'incanto.

Art. 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

E TITOLI DI DEBITO -

Oltre a versamenti senza obbligo di restituzione, la Società può acquisire dai Soci finanziamenti soggetti alla previsione dell'art. 2467 cod. civ. e comunque nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di raccolta del risparmio.

La Società, nel rispetto della normativa inderogabile, può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'Organo Amministrativo.

ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE SOCIALI -

Il trasferimento per atto tra vivi delle quote e/o dei diritti di opzione sulle stesse è soggetto alle limitazioni di cui al presente articolo.

Il Socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, ad altri Soci o ad un terzo, la propria quota e/o i propri diritti di opzione è tenuto ad offrirli in prelazione a tutti gli altri Soci.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione al rapporto esistente fra l'entità della sua quota e quella delle somma delle quote dei Soci non venditori.

L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei Soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, con indicazione del prezzo e delle condizioni di vendita richiesti o concordati con il o i potenziali acquirenti, ed il nominativo di questi ultimi.

L'eventuale esercizio del diritto di prelazione dovrà essere comunicato al Socio offerente, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre 20 (venti) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di offerta di cui al precedente comma.

L'esercizio del diritto di prelazione comporta accettazione incondizionata del prezzo e delle condizioni di vendita indicate nella comunicazione di offerta. L'esercizio del diritto di prelazione da parte dei Soci comporta inoltre l'obbligo di ciascuno di essi di acquistare, contestualmente all'intera parte della quota offerta in vendita e/o all'intero quantitativo di diritti di opzione offerti in vendita, oggetto del rispettivo diritto di prelazione, anche proporzionale parte della quota offerta e/o dei diritti di opzioni offerti, rimasti eventualmente inoptati.

Qualora nessun Socio eserciti, nei termini e secondo le modalità come sopra indicati, il proprio diritto di prelazione, la quota e/o i diritti di opzione offerti potranno essere trasferiti dal Socio offerente, purché a favore del o dei soggetti acquirenti indicati nella comunicazione di offerta, al prezzo ed alle condizioni ivi indicati ed entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per l'esercizio della prelazione.

Il trasferimento della quota e/o diritti di opzione a favore dei Soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione nei termini e secondo le modalità come sopra indicati, dovrà essere formalizzato e perfezionato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle comunicazioni di esercizio della prelazione previste dalla procedura di cui al presente articolo.

Ai fini del presente articolo, con il termine "trasferimento per atto tra vivi" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito - ivi inclusi vendita, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, dazione in pegno, con attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio, fusione e scissione - in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali con esercizio del diritto di voto su quote della Società. Tuttavia, l'intestazione a società fiduciaria e la reintestazione, da parte della stessa, previa esibizione

del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Qualora, in dipendenza del negozio in questione, il corrispettivo per il trasferimento delle quote fosse in natura o non fosse determinabile, la determinazione del valore delle quote oggetto della prelazione sarà affidato ad un arbitratore, che agirà ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., nominato di comune accordo dai Soci interessati ovvero - in caso di mancato accordo - dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su iniziativa del Socio interessato più diligente.

Art. 10 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE -

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o la maggioranza degli Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 11 - DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ -

Le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis cod. civ. con riferimento alle materie indicate ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 cod. civ. oppure quando lo richiedano l'Amministratore Unico o la maggioranza degli Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Deve essere decisa con il metodo assembleare anche l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante

una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime nonché la deliberazione relativa al caso previsto dall'art. 2482-bis cod. civ. ed ogni qualvolta la legge lo prevede inderogabilmente.

Quando non è necessaria l'adozione del metodo assembleare, le decisioni dei Soci possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con modalità che devono comunque assicurare:

- il diritto di tutti coloro che sono iscritti nel Registro delle Imprese di parteciparvi entro una congrua data prestabilita;
- la comunicazione della decisione a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati;
- la sottoscrizione da parte dei Soci di documenti da cui risultino con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il consenso alla stessa e la data in cui il consenso è espresso.

La documentazione relativa deve essere conservata dalla Società e trascritta sul Libro delle decisioni dei Soci.

Art. 12 - QUORUM -

Le decisioni dei Soci, sia in sede assembleare (in prima e in seconda convocazione), sia per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, si intendono approvate se ottengono il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE -

L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qual volta sia da esso ritenuto opportuno nonché quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione è effettuata mediante avviso consegnato, spedito o trasmesso ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso può essere consegnato a mano oppure spedito per posta con lettera raccomandata o trasmesso per telefax o per posta elettronica e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata su tutto il territorio nazionale anche fuori dalla sede sociale.

In ogni caso, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e, se nominati, tutti i Sindaci effettivi, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 14 - ASSEMBLEA - INTERVENTO DEI SOCI -

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto segreto non è ammesso.

E' ammesso l'intervento in Assemblea anche tramite rappresentante, nel rispetto delle modalità e formalità prescritte dalla legge.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede l'Assemblea ed il soggetto incaricato di redigere il relativo verbale;

- che sia consentito a colui che presiede l'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si

tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti colui che presiede l'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Art. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza, rinuncia o impedimento anche di questi, l'Assemblea è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea.

Colui che presiede l'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ -

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non Soci.

La Società può essere amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri;

- da più Amministratori, fino ad un massimo di cinque, ai quali l'amministrazione è affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in questo caso si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 cod. civ.

La nomina dei componenti l'Organo Amministrativo, la scelta del sistema di amministrazione e la determinazione del numero degli Amministratori competono ai Soci ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.

Ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter cod. civ., l'Organo Amministrativo può deliberare la fusione e la scissione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo indicato all'atto della nomina o, in mancanza, fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

A meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati nonché un segretario, quest'ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compresi il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, eventualmente anche nominando

un Comitato Esecutivo, determinando i limiti delle deleghe e dei poteri attribuiti. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire speciali incarichi a singoli suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire comitati tecnici e scientifici formati da esperti scelti tra persone particolarmente competenti nei campi di intervento della Società, chiamando a farne parte anche elementi esterni al consiglio di amministrazione. I comitati tecnici e scientifici hanno compiti di consulenza; i compiti, la durata, le modalità di funzionamento, nonché i compensi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato lo giudichino necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato mediante avviso consegnato personalmente o spedito per posta o inviato a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, al Sindaco Unico e a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, se istituiti, almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti, anche in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto di seguito prescritto, tutti gli Amministratori e, ove nominati, tutti i Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza, anche in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto di seguito prescritto, della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni Amministratore dispone di un voto. In caso di parità di voti, l'argomento sarà sottoposto a decisione dei Soci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove eletto e, in mancanza nonché in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato, ove eletto. In mancanza e in caso di assenza o impedimento anche dell'Amministratore Delegato, la riunione è presieduta dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

I Soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

A meno che la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione richieda l'adozione del metodo collegiale, le decisioni di tale organo possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché a tutti gli Amministratori in carica sia concessa la facoltà di partecipare al processo decisionale. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa da parte della maggioranza degli Amministratori in carica.

I citati documenti dovranno essere conservati dalla Società e le decisioni dovranno essere trascritte sul libro delle decisioni degli Amministratori.

Salvo quanto previsto al paragrafo che segue, se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione e gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei Soci.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, sia nominati per decisione dei Soci, sia cooptati a norma del paragrafo che precede, si intende immediatamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione che dovrà avvenire per decisione dei Soci da assumersi in via d'urgenza.

Art. 18 - POTERI DI GESTIONE -

All'Amministratore Unico vengono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo che non venga diversamente disposto all'atto di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a più Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, i Soci, al momento della nomina, determineranno per quali atti essi dovranno operare congiuntamente, per quali potranno operare disgiuntamente ed eventualmente quali atti saranno riservati alla competenza esclusiva dei Soci.

L'Organo Amministrativo può nominare e revocare direttori e

Direttori Generali.

Art. 19 - RAPPRESENTANZA -

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al o ai Vice Presidente ed al o agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, con firma libera e disgiunta.

Qualora l'amministrazione sia affidata a più Amministratori disgiuntamente o congiuntamente, la rappresentanza dovrà essere esercitata in forma disgiuntiva o congiuntiva, a seconda di quanto stabilito dai Soci all'atto della loro nomina.

Ciascun Amministratore cui spetta la rappresentanza può nominare e revocare, nei limiti dei poteri a lui conferiti, istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Art. 20 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI -

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea.

L'Assemblea può altresì stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato.

Ove l'Assemblea non abbia provveduto ai sensi del comma precedente, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato.

Art. 21 - ORGANO DI CONTROLLO -

Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

La società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - BILANCIO ED UTILI -

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci entro centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove la legge lo consenta può tuttavia essere da essi approvato entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti saranno destinati come segue:

- il 5% per la riserva legale, fino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale;
- almeno il 50% dovrà essere reinvestito nell'attività benefit;
- la restante parte verrà destinata secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci nei limiti della normativa applicabile alla società.

La società ha inoltre la facoltà di istituire riserve straordinarie.

Art. 23 - DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT -

La società, in quanto società benefit, è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento della finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376 della legge 208/2015, conformemente a quanto previsto nel presente statuto.

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente statuto.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impat-

to.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno così come definito nell'allegato 4 alla legge 208/2015.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

La nomina del o dei liquidatori, la determinazione delle loro prerogative e dei loro poteri e la definizione delle norme per la liquidazione saranno effettuate per decisione dei Soci.

Art. 25 - RECESSO -

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a

conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

F.TO: MARCO FOIANI

F.TO: MATHIAS BASTRENTA